

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-922 del 23/02/2017
Oggetto	Ca' del Pino S.r.l. ̀ concessione con procedura ordinaria per la derivazione d'acqua pubblica dal Fiume Secchia, in loc. Lugo del comune di Baiso, ad uso idroelettrico, con occupazione delle aree del demanio idrico pertinenti l'impianto (pratica n.560 proc. RE12A0044)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-966 del 23/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica n. 7063/2016

Ca' del Pino S.r.l. – concessione con procedura ordinaria per la derivazione d'acqua pubblica dal Fiume Secchia, in loc. Lugo del comune di Baiso, ad uso idroelettrico, con occupazione delle aree del demanio idrico pertinenti l'impianto (pratica n.560 proc. RE12A0044)

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2012 del 30/12/2013 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico - Art. 21 Regolamento Regionale 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PRESO ATTO:

- della domanda del sig. Spadaccini Daniele C.F.SPDDNL60L22H223L, assunta al prot. PG.2012.251392 in data 26/10/2012, con la quale è stata chiesta la concessione per derivare acqua pubblica ad uso idroelettrico, per la portata massima di l/s 3.300 e media di l/s 3.090, per complessivi mc/anno 97.563.089, dal Fiume Secchia, contestualmente all'occupazione delle aree del demanio idrico pertinenti l'impianto, in comune di Baiso (RE), località Lugo;
- della domanda del sig. Spadaccini Daniele, assunta al prot. PG.2013.283467 in data 14/11/2013, con la quale è stato chiesto il cambio della titolarità dell'istanza in argomento, a favore della società "Ca' del Pino S.r.l." C.F. e P.Iva 02592590356, costituita allo scopo di attuare la concessione e del quale lo stesso Spadaccini Daniele è amministratore unico;
- della variante non sostanziale al progetto assunta al prot.2014.243522 del 24/06/2014 con la quale sono stati ridotti i quantitativi di risorsa derivata, aumentato il rilascio minimo e modificate alcune opere pertinenti l'impianto;
- della richiesta di rilascio della concessione in argomento nell'ambito della procedura abilitativa semplificata (PAS) avviata presso il Comune di Baiso, con allegati nuovi elaborati di progetto datati marzo 2015, assunta al prot. N. PG.2015.205402 del 30/03/2015;
- delle integrazioni presentate dalla ditta proponente con nota assunta al protocollo comunale n. 2978 del 07.07.2016 e dal medesimo Comune trasmesse a questa struttura ARPAE SAC che le ha acquisite al prot. PGRE/2016/8480 del 01/08/2016;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- che il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui all' art. 6 (concessione ordinaria) del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento Regionale;
- che la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 2 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che le modifiche apportate al progetto con la variante del 24/06/2014, coi nuovi elaborati di progetto presentati il 30/03/2015 e con l'integrazione del 01/08/2016, rientrano nella fattispecie delle varianti non sostanziali di cui all'art. 31, comma 2 del Regolamento Regionale 41/2001;

ACCERTATO:

- che la derivazione non ricade in area Parco e non è all'interno di aree SIC/ZPS;
- che non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;

ACQUISITI I SEGUENTI PARERI, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001:

- **Autorità di Bacino del Fiume Po**, prot. N. 2754 del 12/03/2013, assunto dal StB Affluenti del Fiume Po al protocollo n. PG 2013.65636 del 12/03/2013, che ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione condizionatamente all'ininfluenza della derivazione con gli eventuali obiettivi fissati dal Piano Regionale di Tutela delle Acque e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po;
- **Provincia di Reggio Emilia, Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali**, assunto al PG 2013.35987 del 08/02/2013 che ha espresso parere favorevole precisando tuttavia che gli interventi dovranno garantire condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, l'evoluzione naturale del Fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra, in accordo con l'assetto idrogeologico definito nel PTCP 2010;
- **Provincia di Reggio Emilia, Assessorato Caccia e Pesca, U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazione**, assunto al PG 2013.308632 del 11/12/2013 che ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - Realizzare uno studio ittologico completo per definire lo status della popolazione ittica, presente in un tratto omogeneo di almeno 50 metri a monte della traversa e in un tratto omogeneo di almeno 50 metri a valle della stessa, lì dove è previsto l'impianto idroelettrico puntuale;
 - Descrivere in maniera dettagliata l'utilizzo che si farà dell'acqua presente in alveo al fine di stabilire sia il quantitativo che dovrà transitare nel passaggio per pesci, sia il quantitativo minimo paesaggistico che dovrà transitare sulla gaveta di magra per garantire il continuo fluviale, sia il quantitativo derivato che alimenterà la coclea;
 - Definire con precisione la direzione che avrà il flusso di rilascio che non dovrà coincidere con l'ingresso del passaggio per pesci al fine di non "oscurare" la funzione di richiamo esercitata dal flusso che defluisce da quest'ultimo;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- Comunicare alla Provincia – U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazione, con almeno 15 gg. di preavviso, l'inizio di qualsiasi attività di lavorazione in alveo, al fine di permettere il recupero e la traslocazione della fauna ittica presente (le operazioni di gestione, recupero ed eventuale perdita, saranno disciplinate secondo quanto disposto dalla delibera Provinciale n.308 del 18/10/2011;
- Concordare con la Provincia – U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazione, le modalità di mitigazione per la gestione della fauna ittica e le modalità di monitoraggio previste per una durata di 5 anni per il tratto a monte e a valle dell'impianto idroelettrico.

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n.20 in data 30/01/2013 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso è stata trasmessa a mezzo fax, in data 14/02/2013 l'osservazione dello Studio Tecnico Zaccardo di Sassuolo (MO) con la quale si comunica la presentazione in data 27/11/2012, alla Provincia di Modena, dell'istanza per l'avvio della procedura di screening, ai sensi della L.R. n. 9/1999 e ss.mm.ii, per la realizzazione di un impianto idroelettrico denominato "Castelvecchio" in sponda dx idraulica sulla medesima briglia interessata dall'impianto in argomento, pubblicata sul B.U.R.E.R. n.1 in data 02/01/2013;
- che tale osservazione è ininfluente sul procedimento in argomento, in quanto che ne' la presentazione di domanda per l'avvio della procedura di screening, ne' la pubblicazione sul BURER di tale domanda, costituiscono titolo valido a sollevare incompatibilità e/o dichiarazione di concorrenza fra gli impianti;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO, INOLTRE:

- che con nota del Comune di Baiso prot. n. 2149 del 13.05.2015 è stata convocata la conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e ss, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, per il giorno 05/06/2015 ore 9:30, presso la sala consiliare del Comune di Baiso, per l'esame del progetto di cui alla PAS 1/2015 prot. N. 1438 del 27.03.2015 relativo alla costruzione di un impianto alimentato da energia idroelettrica proveniente dal fiume Secchia denominato "Lugo" sotto soglia di potenza massima e potenza nominale inferiore a 100 kw, da realizzarsi in località Lugo, in comune di Baiso (RE), al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti ed acquisire i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali relativamente al suddetto intervento;
- che alla Conferenza di Servizi di cui al punto precedente, sono stati invitati i seguenti soggetti/enti:
 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Servizio Pianificazione Territoriale;
 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- ARPAE Agenzia Prevenzione Ambiente Energia - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;
 - ARPAE Agenzia Prevenzione Ambiente Energia - Sezione Provinciale di Reggio Emilia;
 - AUSL DI REGGIO EMILIA, Distretto di Scandiano;
 - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE – Servizio Area Affluenti Po, sede si Reggio Emilia;
 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO RISORSA ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI;
 - AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO;
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA - Settore Archeologia e Settore Belle Arti e Paesaggio;
 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A DISTRIBUZIONE TERRITORIALE RETE EMILIA ROMAGNA E MARCHE;
 - CÀ DEL PINO S.R.L.;
 - AISE ENGINEERING Ingg.ri Casoli e Francesconi.
- che la Conferenza dei Servizi, con verbale della seduta in data 23/11/2016, si è espressa favorevolmente sul progetto, alle condizioni e con le prescrizioni di cui ai pareri che sono state recepite e riportate all'art. 11 del disciplinare di concessione allegato;
 - che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo per l'uso della risorsa idrica, la destinazione della richiesta concessione rientra tra le tipologie individuate alla lett. e) (idroelettrico) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 65/2015;
 - che l'impianto comporta l'occupazione di aree del demanio idrico, in sx idraulica del Fiume Secchia, nel Comune di Baiso (RE) Fg 74, come individuata all'art. 7 dell'allegato disciplinare di concessione;
 - che l'importo del canone annuo dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'utilizzo del demanio idrico è costituito dalla somma del canone dovuto per l'uso della risorsa idrica (determinato ai sensi dell'art.152, comma 1 lett. e) della LR 3/99 e s.m.i.) a quello dovuto per le occupazioni (sia temporanee che permanenti) di suolo del demanio idrico (determinato ai sensi dell'art.20 L.R. 14/04/2004 n. 7 e della D.G.R.18/06/2007 N. 895);
 - che, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

TENUTO CONTO

- che il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, dell'importo di € 2.203,75 (€ 693,14 ai sensi dell'art.154 della LR 3/99, per l'uso della risorsa e € 1.510,61 ai sensi dell'art. 20 L.R. 14/04/2004 n. 7 per le occupazioni permanenti di suolo del demanio idrico) corrispondente alla misura di una annualità del canone stabilito;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- che, ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio;

RITENUTO

- che sulla base dell'istruttoria esperita, a norma della D.G.R. 2012/2013, la concessione possa essere assentita fino al 31/12/2036, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Per quanto precede

D E T E R M I N A

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Ca' del Pino S.r.l. C.F. 02592590356 - la Concessione di derivazione acqua pubblica dal Fiume Secchia, in comune di Baiso (RE) loc Lugo, da destinarsi a uso idroelettrico;
- b) di assentire la concessione alla occupazione di suolo del demanio idrico pertinente l'impianto, così come individuata all'art. 7 dell'allegato disciplinare di concessione;
- c) di fissare la quantità d'acqua derivabile pari alla portata massima di mc/s 3,300 (l/s 3.300) e alla portata media di mc/s 1,010 (l/s 1.010), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto, per produrre, con un salto legale di m 4,96 la potenza nominale di kW 49,11;
- d) di stabilire che a norma della D.G.R. 2012/2013 e della D.G.R. 787/2014 la concessione sia valida fino al 31/12/2036;
- e) di stabilire che la concessione per le occupazioni temporanee (area cantiere) e il conseguente obbligo della corresponsione del canone annuo cessano dal termine dell'annualità (o frazione d'anno) in corso alla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto, ivi compresi i relativi ripristini, sistemazioni finali delle aree e smobilizzo del cantiere;
- f) di fissare il valore del **canone annuo 2017**, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 2.797,68** del quale € 693,14 per l'uso della risorsa, € 1.510,61 per occupazione permanente di suolo del demanio idrico ed € 593,93 per occupazione temporanea;
- g) di fissare in **€ 2.203,75** l'importo del **deposito cauzionale**, € 693,14 per uso della risorsa ed € 1.510,61 per occupazione permanente del suolo, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione;
- h) di stabilire che la ditta concessionaria, qualora non avesse già provveduto, è tenuta al versamento degli importi indicati di seguito, da effettuarsi prima del ritiro del presente provvedimento secondo le modalità che saranno indicate con successiva comunicazione:
 - **€ 2.564,54 quale canone dal corrente mese di Febbraio a Dicembre 2017 compreso (11 mesi);**
 - **€ 2.203,75 quale deposito cauzionale** ai sensi dell'art.154 della LR 3/99, nonché dell'art. 20 della LR 7/2004;
- i) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- j) di approvare il progetto definitivo così come modificato a seguito delle successive integrazioni, composto dagli elaborati di cui all'art. 4 dell'allegato Disciplinare di concessione, con le prescrizioni e condizioni contenute nel medesimo Disciplinare;
- k) di stabilire il rigetto delle osservazioni al progetto presentate dallo Studio Tecnico Zaccardo di Sassuolo (MO) e pervenuta a mezzo fax al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Fiume Po in data 14/02/2013, in quanto che, ne' la presentazione di domanda per l'avvio della procedura di screening presso la Provincia di Modena, ne' la pubblicazione sul BURER di tale domanda, costituiscono titolo valido a sollevare incompatibilità e/o dichiarazione di concorrenza fra gli impianti;
- l) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- m) di stabilire che, ai sensi dell'art.12 bis del TU 1775/33, qualora la concessione di cui al presente provvedimento possa costituire pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico interessato, il concessionario è tenuto a porre in essere tutte le misure eventualmente individuate dalle autorità competenti per assicurare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, nei termini e nei modi indicati dalle stesse;
- n) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;
- o) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;
- p) di comunicare copia del presente atto:
 - al Comune di Baiso, per quanto di competenza in riferimento alla procedura abilitativa semplificata (PAS) e relativa Conferenza dei Servizi conclusa con il Verbale in data 23/11/2016 come citato in premessa;
 - alla Regione Emilia Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca e alla Regione Emilia Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, per quanto di competenza in materia di tutela della qualità dell'acqua e della fauna ittica.
- q) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m..

*LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA*

Dott.ssa Valentina Beltrame

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Secchia, in comune di Baiso (RE) località Lugo, assentita alla ditta Ca' del Pino S.r.l. C.F. 02592590356, per uso produzione di energia idroelettrica, nonché per l'occupazione delle aree del demanio idrico pertinenti l'impianto (pratica n.560 procedimento RE12A0044).

ART.1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima pari a mc/s 3,300 (l/s 3.300);
- portata media derivabile pari a mc/s 1,010 (l/s 1.010);

Qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare.

ART.2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è utilizzata esclusivamente a uso idroelettrico, per produrre con un salto legale di m 4,96 la potenza nominale di kW 49,11.

L'energia elettrica prodotta viene immessa nella rete di distribuzione nazionale.

ART.3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO,

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Localizzazione del prelievo

Il progetto insiste sul corpo idrico "Fiume Secchia 012000000000 6 ER" classificato con stato chimico Buono e stato ecologico Buono; portata media mc/s 18,8; non in stress idrico; DMV sez. chiusura estivo mc/s 1,55; DMV sez. chiusura invernale mc/s 2,07; DMV medio estivo mc/s 1,66; DMV medio invernale mc/s 2,28.

Riguarda la realizzazione di un impianto posto a cavaliere della traversa presente nel Fiume Secchia, immediatamente a valle dell'abitato di Lugo del comune di Baiso (RE).

- Ubicazione catastale Fg 74 particelle 59; 60; 61; 136; 338; 339;
- Coordinate geografiche UTM RER: 631779 E(X) – 922056 N(Y).

Descrizione delle opere di derivazione

L'impianto risulta configurato secondo la tipologia monte – valle di traversa. L'intero impianto sarà realizzato in sponda sinistra idraulica in corrispondenza del rilevato arginale presente, e risulterà quasi totalmente interrato. L'accessibilità è garantita grazie alla viabilità di servizio esistente. L'energia prodotta verrà consegnata alla rete presso il locale misure, situato a tergo dell'ingresso all'impianto.

La presa avviene attraverso una bocca di presa di dimensioni 4.00x1.80 m, presidiata da paratoia mobile e con appositi inviti per panconi, in corrispondenza della spalla in sx idraulica della traversa esistente. La bocca di presa sarà presidiata da griglia a barre sfilabili. Al fine di procedere con le regolari operazioni di pulizia delle bocche di presa, sul paramento della briglia verrà realizzato un callone, presidiato da apposita paratoia.

La risorsa è immessa, previa sedimentazione grossolona, direttamente in una turbina idraulica

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

tipo coclea e restituita al Fiume Secchia, direttamente al piede della traversa esistente, mediante finestra di restituzione con sezione di m 2.50 per h m 2.70, munita di gargami per panconi e/o griglia antiuomo.

Il locale centrale, destinato ad ospitare i quadri di potenza, controllo, e protezione nonché il gruppo alternatore e l'eventuale inverter, è realizzato al di sopra dell'opera di presa.

La consegna alla rete elettrica nazionale avverrà grazie alla parziale riqualificazione di un linea BT dismessa.

Tempi di realizzazione

Il concessionario è tenuto a presentare al Servizio Area Affluenti Po dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, il progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico entro 18 mesi dalla data di ritiro del provvedimento di concessione, recependo nel medesimo le prescrizioni di cui alle conclusioni del Rapporto finale della Conferenza dei Servizi e riportate all'art.11 del presente disciplinare;

I lavori devono essere iniziati entro 24 mesi dalla data di ritiro del provvedimento di concessione, con adatta organizzazione e nel rispetto delle vigenti norme, dandone preventiva comunicazione della data, nonché del nominativo e dei riferimenti di contatto del Direttore dei Lavori:

- al Servizio Area Affluenti Po dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data di inizio.

Della ultimazione dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione, con congruo anticipo:

- al Servizio Area Affluenti Po dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia.

Il concessionario è tenuto a richiedere all'amministrazione concedente, motivandole opportunamente, eventuali specifiche proroghe ai termini sopraindicati, fermo restando che l'eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra prefissati non determina proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che è in ogni caso dovuto con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di concessione.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

ART.4 DESCRIZIONE E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE OPERE

Per ulteriori dettagli e precisazioni in merito alla localizzazione e alla descrizione della derivazione, alle opere ad essa connesse e di quant'altro necessario alla realizzazione ed all'esercizio dell'utenza, si rimanda agli elaborati costituenti il progetto valutato nella Conferenza

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

di Servizi indetta in ambito della PAS, costituito dagli elaborati indicati a seguito e conservati agli atti di ARPAE – SAC RE - Unità Gestione Demanio Idrico:

1. RELAZIONE TECNICA-IDROLOGICA - rev.00 di Marzo 2015;
2. RELAZIONE PAESAGGISTICA - rev.00 di Marzo 2015;
3. RELAZIONE GEOLOGICA - rev.00 di Marzo 2015;
4. RELAZIONE TECNICA DELLE STRUTTURE - rev.00 di Marzo 2015;
5. COROGRAFIA GENERALE - rev.00 di Marzo 2015;
6. BACINO IMBRIFERO - rev.00 di Marzo 2015;
7. LAYOUT IMPIANTO SU C.T.R. - rev.00 di Marzo 2015;
8. LAYOUT IMPIANTO SU RILIEVO TOPOGRAFICO - rev.00 di Marzo 2015;
9. VISTA PLANIMETRICA - rev.00 di Marzo 2015;
10. PIANTE E SEZIONI rev.00 di Marzo 2015;
11. LAYOUT IMPIANTO SU ORTOFOTO CON INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO E RENDERING - rev.00 di Marzo 2015;
12. LAYOUT IMPIANTO SU PRINCIPALI ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE - rev.00 di Marzo 2015;
13. LAYOUT IMPIANTO SU CARTOGRAFIA PSC COMUNE DI BAISO - rev.00 di Marzo 2015;
14. LAYOUT IMPIANTO SU CARTOGRAFIA CATASTALE ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DEFINITIVE IN AREA DEMANIALE – rev.00 di Marzo 2015;
15. ACCORDI – SERVITÙ - AUTORIZZAZIONE AL PASSAGGIO – rev.00 di Marzo 2015;
16. RELAZIONE INTEGRATIVA – rev.00 di Luglio 2016;
17. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – rev.00 di Luglio 2016;
18. GESTIONE DELLE AREE DI CANTIERE – rev.00 di Luglio 2016;
19. PIANO DI EMERGENZA – rev.00 di Luglio 2016;
20. (tav 01) LINEA ELETTRICA BT IN CAVO AEREO E INTERRATO, PER IL COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA A FONTE RINNOVABILE IDRAULICA, UBICATO IN VIA LUGO NEL COMUNE DI BAISO, PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – rev.01 di Dicembre 2014.

ART.5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, a norma della D.G.R. 2012/2013 è assentita fino al 31/12/2036, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART.6 - MINIMO DEFLUSSO VITALE

Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciar defluire in alveo a valle della sezione di prelievo (DMV) è fissata in l/s 3.300, in ottemperanza dei principi generali e dei

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

criteri stabiliti nel Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione Consiglio Regionale N. 633 del 22/12/2004 e approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21/12/2005.

Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del Fiume Secchia, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo delle acque superficiali ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tali portate sono inferiori a quelle calcolate necessarie per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 7 – SUPERFICI DEMANIALI OCCUPATE E LORO UTILIZZO

L'impianto comporta la seguente occupazione del demanio suoli del Fiume Secchia, in dx idraulica, nel Comune di Baiso (RE) Fg 74 particelle 59; 60; 61; 136; 338; 339:

OCCUPAZIONE PERMANENTE

- Opera di presa, non assoggettata a canone, costituita Dal canale di invito e dalla bocca di presa;		n. 1 ;
- Vasca sghiaiatrice e di carico;	mq	111,52 ;
- Macchina idraulica;	mq	70,52 ;
- Fabbricato centrale;	mq	85,05 ;
- Canale di pulizia/scarico larghezza media m 1,22;	m	7,71 ;
- Canale di scarico larghezza media m 2,8;	m	22,25 ;
- Pista di servizio della larghezza di m 2,50;	m	265 ;
- Elettrodotto Interrato;	m	18 ;
- Elettrodotto Aereo con pali n. 1;	m	36 ;

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

- Area cantiere	mq	3.771 .
-----------------	----	---------

Per ulteriori dettagli e precisazioni, si rimanda agli elaborati costituenti il progetto valutato nell'istruttoria dell'istanza, indicati al precedente art. 4 e conservati agli atti di ARPAE – SAC RE - Unità Gestione Demanio Idrico.

ART.8 - MODALITA' E TERMINI PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, del R.R. 41/2001.

Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, della quantità e dell'uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

ART.9 - CANONE DELLA CONCESSIONE

La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissandone gli importi minimi.

L'art. 8 della L.R. n.2/2015 ha stabilito che gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; la medesima disposizione della L.R. n. 2/2015 precisa inoltre che qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

L'importo del canone annuo dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'utilizzo del demanio idrico è costituito dalla somma del canone dovuto per l'uso della risorsa idrica (determinato ai sensi dell'art.152, comma 1 lett. e) della LR 3/99 e s.m.i.) a quello dovuto per le occupazioni (sia temporanee che permanenti) di suolo del demanio idrico (determinato ai sensi dell'art.20 L.R. 14/04/2004 n. 7 e della D.G.R.18/06/2007 N. 895).

Ai sensi del comma 1 dell'art.8 della L.R. n.2/2015 l'importo del **canone annuo**, dovuto alla Regione Emilia-Romagna, per l'uso della risorsa per l'anno solare 2017 ammonta a **€ 693,14** e pertanto, **dal corrente mese di Febbraio a Dicembre 2017 compreso** (11 mesi) è dovuto l'importo di **€ 635,38**.

Il canone dovuto per l'occupazione permanente di suolo del demanio idrico ammonta **€ 1.510,61** per l'anno solare e a **€ 1.384,73 dal corrente mese di Febbraio a Dicembre 2017 compreso** (11 mesi).

Il canone per l'occupazione temporanea di suolo del demanio idrico ammonta a **€ 593,93** per l'anno solare e a **€ 544,44 dal corrente mese di Febbraio a Dicembre 2017 compreso** (11 mesi).

L'obbligo della corresponsione del canone annuo dovuto per le occupazioni temporanee cessa dal termine dell'annualità (o frazione d'anno) in corso alla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto (ivi compreso ripristini, sistemazioni finali delle aree e smobilizzo del cantiere), della quale il concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta immediata a questo Servizio, per consentire la verifica dell'effettivo stato dei luoghi.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Il canone d'occupazione di suolo del demanio idrico con l'opera di presa è compreso in quello relativo al prelievo della risorsa idrica, ai sensi della L.R.n.7/2004 art.20 comma 8.

Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART.10 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, è di € 2.203,75.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART.11 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

Pareri, condizioni e prescrizioni della Conferenza di Servizi, indetta in ambito del procedimento PAS dal Comune di Baiso (RE), conclusa con verbale in data 23/11/2016 che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nella tabella che segue:

ENTE / SOGGETTO	PARERE ESPRESSO IN SEDE DI CONFERENZA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Servizio Pianificazione Territoriale	= ASSENTE = Nessun parere o contributo pervenuto.
	= ASSENTE =

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

REGIONE EMILIA- ROMAGNA Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia	Nessun parere o contributo pervenuto.
ARPAE Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (che si esprime anche in considerazione del contributo della Sezione provinciale di Reggio Emilia raccolto d'ufficio)	<i>Parere favorevole, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle indicate nell'atto di concessione che verrà rilasciato dall'ARPAE SAC di Reggio Emilia a seguito della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi tenutasi in data odierna:</i> • <i>Con riguardo alla scala di risalita dei pesci sulla briglia interessata dalle opere, considerato che la stessa è parte integrante del progetto di un altro impianto idroelettrico denominato "Lugo-Muraglione" di Lugo srl, di cui all'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con Prot. n. 55147 del 06/10/2014; per il progetto esecutivo della scala di risalita dei pesci è stato rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Affluenti Po Nulla-Osta idraulico in data Settembre 2016; che i lavori di realizzazione del progetto di Lugo srl sono iniziati in data 04/10/2016; qualora la scala di risalita dei pesci prevista sulla briglia in progetto nell'ambito della realizzazione dell'impianto idroelettrico "Lugo-Muraglione" della Lugo srl non dovesse essere realizzata, la ditta Cà del Pino S.r.l. dovrà concordare, in sede di progetto esecutivo, misure compensative alternative con la Regione Emilia-Romagna:</i> - <i>Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca</i> - <i>Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici</i> - <i>le movimentazioni in alveo effettuate sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio eventualmente finalizzate al miglioramento del convogliamento della risorsa verso l'opera di adduzione, devono essere comunicate alle sedi provinciali di Arpae di Reggio Emilia e di Modena territorialmente competenti sul Fiume Secchia, in quanto potenzialmente rilevanti ai fini dell'alterazione dell'habitat fluviale.</i> - <i>Gli alloggiamenti delle coclee devono essere ricoperte con apposite grate in cui saranno posizionati pannelli fonoisolanti rimovibili.</i> - <i>Deve essere realizzata l'insonorizzazione di impianti di aereazione, qualora presenti, e comunque di ogni apertura dell'edificio in cui sono collocate le turbine.</i> - <i>Dovrà essere acquisito l'assenso di ente proprietario, in sede di</i>

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

	<i>presentazione del progetto esecutivo, sulla non interferenza dell'impianto con il sensore di livello esistente in prossimità dell'area di lavoro.</i> - <i>Al fine di limitare gli impatti del cantiere, in aggiunta a quanto dichiarato nella documentazione integrativa dovranno essere comunque seguite le seguenti prescrizioni:</i> ○ <i>rispetto della riduzione della velocità sulla viabilità di servizio e corretta gestione e manutenzione della viabilità interna al cantiere e dei mezzi utilizzati diretti all'esterno del cantiere per contenere il sollevamento delle polveri;</i> ○ <i>bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;</i> ○ <i>realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all'uscita dai cantieri;</i> ○ <i>utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;</i> ○ <i>delimitazione e/o copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali a possibile diffusione di polveri;</i> ○ <i>utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;</i> ○ <i>la gestione di sostanze pericolose, nonché il rifornimento mezzi, deve sempre essere realizzata su piazzola impermeabilizzata, con possibilità di raccogliere e smaltire eventuali liquidi accidentalmente sversati; in particolare per l'area di rifornimento automezzi di cantiere indicata in Tavola 18, si prescrive un pozzetto cieco da svuotare per la raccolta di oli sversati accidentalmente e che l'area impermeabilizzata sia dotata di copertura a tettoia;</i> ○ <i>prevedere la predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico. In caso tale soluzione non sia tecnicamente fattibile e sia mantenuta la soluzione indicata negli elaborati integrativi, dove è prevista una canaletta di raccolta acque superficiali che afferisce ad un pozzetto di sedimentazione con scarico finale a fiume, si chiede che i sistemi di sedimentazione siano dimensionati in modo adeguato rispetto alla superficie di cantiere, eventualmente prevedendo anche l'installazione di un disoleatore in caso di possibile presenza di oli e che sia comunque acquisita specifica</i>
--	---

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

	autorizzazione allo scarico prima dell'inizio attività; - A differenza degli elaborati di progetto tavola 14 del marzo 2015 (Layout impianto su cartografia catastale ed occupazioni temporanee e definitive in area demaniale) la pista di servizio insistente sul demanio idrico, non risultando al momento concessionata ad alcuno, sarà concessa alla ditta Cà del Pino S.r.l.
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Parere idraulico favorevole con le seguenti prescrizioni: 1 - Il proponente deve mantenere l'isolotto alluvionale alberato a monte dell'opera di presa in sinistra idraulica con esclusione della porzione strettamente necessaria alla realizzazione dell'invito dell'opera di presa; 2 - Per quanto riguarda il tubo di scarico esistente posto in corrispondenza del secondo salto della traversa si chiede che ne venga garantita la stabilità e il relativo profilo permanga all'interno di quello della scarpata attuale; 3 - Deve essere realizzata una protezione del fondo alveo mediante utilizzo di massi di fiume per una lunghezza pari ad almeno sei/otto metri; 4 - I lavori in alveo devono essere condotti con la massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena; 5 - Gli interventi di manutenzione in alveo devono essere preventivamente comunicati all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area affluenti Po, Sede di Reggio Emilia e all'ARPAE SAC di Reggio Emilia;
REGIONE EMILIA- ROMAGNA SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO RISORSA ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI	= ASSENTE = Nessun parere o contributo pervenuto.
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO	= ASSENTE = Nessun parere o contributo pervenuto.
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA -	= ASSENTE = Vedi nota in data 03.04.2015 di prot. n. 3445, agli atti comunali al di protocollo generale n. 1601 del 04.04.2015 (allegato);

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Settore Archeologia e Settore Belle Arti e Paesaggio	
ENEL-DISTRIBUZIONE S.P.A DISTRIBUZIONE TERRITORIALE RETE EMILIA ROMAGNA E MARCHE	= ASSENTE = <i>Nessun parere o contributo pervenuto.</i>
COMUNE DI BAISO	<i>Parere favorevole, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle indicate nella Autorizzazione Paesaggistica e Parere Urbanistico e che verranno rilasciati dal Comune di Baiso a seguito della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi tenutasi in data odierna:</i> - <i>Vedasi prescrizioni di cui al parere n. 1 relativo all'adunanza dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio nella data del 27/04/2015;</i> - <i>Si accoglie proposta di fidejussione pari ad € 10.000,00 relativa ad interventi previsti per la dismissione e la messa in sicurezza dello stato dei luoghi come indicato nella tavola 1 Relazione Tecnica-Idrologica del marzo 2015, pagina n. 32;</i>

Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dalla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente.

Stato delle opere – La Ditta concessionaria solleva la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle opere di derivazione ed agli impianti accessori dovuti ad eventi di piena o ad altre cause naturali, rimanendo le stesse tutte ad esclusivo rischio del concessionario.

Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Adempimenti a tutela della qualità dell'acqua e della fauna ittica - Le campagne dei monitoraggi di cui all'elaborato *1 Relazione Tecnica-Idrologica del marzo 2015 – cap 6 Programma di monitoraggi* – che si riassumono a seguito, devono essere coordinate e concordate dalla ditta proponente con il Servizio Regionale STRAA, previa la loro attuazione:

1. **Monitoraggio delle portate da effettuarsi ai sensi dell'art.95 del DLgs n.152/06** - Al fine di monitorare le portate derivate dall'impianto, nonché verificare il rispetto del rilascio del deflusso minimo vitale, la ditta concessionaria è tenuta a realizzare un apposito sistema di misurazione basato sulla correlazione potenza prodotta – portata turbinata e livello idrometrico sulla scala di risalita – portata rilasciata. Ciò previa taratura, in contraddittorio con gli enti competenti, della scala di deflusso della sezione di rilascio e della curva potenza – portata dell'impianto.
2. **Monitoraggio della fauna ittica** – Prima della messa in esercizio dell'impianto la Ditta Concessionaria è tenuta ad eseguire uno studio ittologico completo per definire lo status della popolazione ittica presente in un tratto omogeneo di almeno 50 metri a monte della traversa e in un tratto omogeneo di almeno 50 metri a valle delle stessa e a concordare, prima della messa in esercizio dell'impianto, con l'ufficio le modalità di mitigazione per la gestione della fauna ittica e le modalità di monitoraggio previste per una durata di 5 anni per il tratto a monte e a valle dell'impianto idroelettrico.
3. **Monitoraggio acustico** - La ditta concessionaria dovrà eseguire, dopo la messa in servizio dell'impianto, una campagna di misura fonometrica al fine della verifica dell'impatto acustico sui recettori.

Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato, dalla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente, il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, qualora la derivazione dovesse risultare influente con eventuali obiettivi fissati dal Piano Regionale di Tutela delle Acque o dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po o di altri provvedimenti delle Autorità competenti finalizzati al risparmio idrico e pianificazione dell'uso della risorsa ai sensi degli artt.96 e 98 del D.Lgs 152/2006 nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01.

Cessazione dell'utenza e dismissione dell'impianto – Oltre a quanto previsto nell'elaborato di progetto *tavola 1 Relazione Tecnica-Idrologica del marzo 2015 – cap 7 - Piano di dismissione, misure di reinserimento e recupero ambientale* - si dà atto ai sensi del Titolo III del R.R. n. 41/2001 che le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati secondo le disposizioni della ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente, sentita l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

protezione civile - Servizio Area Affluenti Po, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

L'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, ne dispone il procedimento d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Decadenza - A norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001 sono causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, nonché dell'occupazione del demanio fluviale, i seguenti fatti, eventi od omissioni, qualora diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decorrenza del termine stabilito per gli adempimenti relativi al ritiro del provvedimento di concessione, di cui all'art. 19, comma 3 del Regolamento Regionale 41/2001, senza valida motivazione.

Il diritto a derivare, inoltre, decade immediatamente in caso di subconcessione a terzi.

Rinuncia - La rinuncia alla concessione a norma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001 deve essere comunicata in forma scritta alla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente.

Cambio di titolarità - La richiesta di cambio di titolarità a norma dell'art. 28 del Regolamento Regionale n. 41/2001 è indirizzata alla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Varianti alla concessione - Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione come definite dall'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001 verranno istruite dalla SAC concedente a norma del citato articolo 31.

Conservazione asta fluviale - La ditta concessionaria si impegna a realizzare le opere in previsione con tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento. A gestirle correttamente in modo da non arrecare danneggiamenti di sorta alle opere esistenti e all'asta fluviale, subordinando l'esercizio della derivazione alle esigenze di tutela idraulica dagli eventi di piena.

I lavori in alveo devono essere condotti con massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena. L'alveo e le sponde, dopo l'ultimazione dei lavori, dovranno essere ripristinate e profilate secondo le disposizioni che saranno a suo tempo impartite dalla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente, sentita l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Affluenti Po, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

L'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente e/o l'Agenzia

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Affluenti Po, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o anche il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Occupazioni di suolo del demanio idrico – La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

Inoltre si rappresenta che:

- Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua, o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Ente competente in materia idraulica;
- Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;
- Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale della ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente e/o al personale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Affluenti Po, nonché agli addetti al controllo ed alla vigilanza;
- L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali esecuzione di lavori idraulici), di modificare e/o revocare la concessione o parte della stessa e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

ART.12 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.